

Savigliano, 20/01/2020

Spett.le Azienda

Prot. N. 04/2020

COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI INTERINALI: DIMENTICARE L'OBBLIGO PUO' COSTARE FINO A 1250 EURO!

In caso di ricorso alla somministrazione di lavoro, l'art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 prevede **in capo all'impresa utilizzatrice l'obbligo** di comunicare annualmente alle associazioni sindacali:

- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti di somministrazione conclusi;
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Non è invece richiesto di indicare i nominativi dei lavoratori somministrati.

DESTINATARI DELL'INFORMATIVA

L'informativa può essere indirizzata alle rappresentanze sindacali aziendali (**RSA**), alla rappresentanza sindacale unitaria (**RSU**) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle **associazioni sindacali comparativamente più rappresentative** sul piano nazionale.

TERMINE PER L'INVIO

Il termine per l'invio della comunicazione periodica relativa all'anno 2019 (periodo 01 gennaio – 31 dicembre) è fissato al **31 gennaio 2020**.

SANZIONI

In caso di inadempienza è prevista una **sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250,00 euro** (art. 40, comma 2, D.Lgs 81/2015).